

(N. 1722)  
*Urgenza*

# SENATO DELLA REPUBBLICA

---

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro dell'Agricoltura e delle Foreste**

(SEJNI)

di concerto col **Ministro del Tesoro**

(PELLA)

col **Ministro delle Finanze**

(VANONI)

col **Ministro di Grazia e Giustizia**

(PICCIONI)

e col **Ministro dell'Industria e del Commercio**

(TOGNI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GIUGNO 1951

---

Istituzione dell'ammasso per contingente del frumento per la produzione dell'annata agraria 1950-1951.

---

ONOREVOLI SENATORI. — Anche per l'anno in corso si manifesta opportuno procedere all'ammasso per contingente del frumento di produzione nazionale; a tale scopo si è predisposto l'unito disegno di legge.

Il sistema dell'ammasso per contingente, instaurato col decreto legislativo presidenziale 5 settembre 1947, n. 888, ha costantemente rappresentato in questi anni un efficacissimo

elemento di equilibrio del mercato, assicurando le premesse per una intensa produzione ed evitando d'altra parte ingiustificati rialzi di prezzi in periodi di turbamento del mercato internazionale. L'odierna situazione di assoluta tranquillità in un settore tanto delicato quale quello del pane e della pasta, sia per quanto riguarda la regolarità dell'approvvigionamento come per ciò che concerne il do-

minio del prezzo, è la logica conseguenza della disciplina indiretta data al mercato del grano da quattro anni a questa parte.

Il provvedimento predisposto per l'imminente raccolto contiene norme analoghe a quelle emanate per l'annata precedente.

Lo schema, composto di otto articoli, dispone l'ammasso di un quantitativo di prodotto da determinarsi appena sarà possibile conoscere con sufficiente approssimazione l'entità della produzione.

I contingentati provinciali saranno stabiliti dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, sulla base dei quantitativi conferiti nel triennio 1948-50.

In ogni provincia, viene istituito, come nello scorso anno, un Comitato per l'ammasso per contingente, presieduto dal Prefetto e composto dai rappresentanti degli Enti tecnici ed economici operanti nella provincia e dai rappresentanti sindacali delle categorie produttrici. Detto Comitato provvederà alla ripartizione del contingente fra i singoli comuni della provincia e fisserà i criteri da applicare per il riparto dei contingentati comunali fra i singoli produttori.

Con successivo decreto del Ministro della agricoltura si procederà alla fissazione delle caratteristiche dei prodotti da conferire, nonché a stabilire le modalità di pagamento ed i termini di consegna del prodotto.

## DISEGNO DI LEGGE

## Art. 1.

È disposto l'ammasso del frumento di produzione nazionale 1951, fino alla concorrenza del contingente complessivo che sarà stabilito, all'inizio della campagna, dal Ministero della agricoltura e delle foreste.

## Art. 2.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste, sulla base del conferimento della campagna agraria 1949-1950, determinerà i contingenti di grano da conferirsi in ogni provincia della Repubblica per l'annata agraria 1950-51.

I produttori agricoli conferiranno all'ammasso le quantità di prodotto stabilite a norma delle disposizioni contenute nella presente legge.

## Art. 3.

In ciascuna provincia è istituito un Comitato per l'ammasso granario per contingente, presieduto dal Prefetto e composto, dall'Ispettore provinciale dell'agricoltura, dal direttore della Sezione provinciale dell'alimentazione, dal direttore del Consorzio agrario provinciale, da un rappresentante delle singole Associazioni sindacali e cooperative della provincia, nonchè da un dottore in scienze agrarie designato dalla competente Associazione provinciale, ove esista. Funziona da segretario del Comitato un funzionario tecnico dell'Ispettorato agrario provinciale.

Detto Comitato provvederà, entro 8 giorni dalla data di pubblicazione della presente legge:

a) alla ripartizione, fra i singoli Comuni della Provincia, del contingente provinciale basandosi, di massima, sui conferimenti della annata agraria 1949-50;

b) alla determinazione dei criteri con cui il contingente comunale deve essere ripartito fra i singoli produttori.

Il Prefetto, con suo decreto, renderà esecutive le deliberazioni adottate dal Comitato provinciale per l'ammasso ai sensi del presente articolo.

## Art. 4.

L'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, in esecuzione delle disposizioni emanate dal Prefetto a norma dell'articolo precedente, ed avvalendosi dei dati tecnici in suo possesso, provvederà, entro 8 giorni dalla data del decreto prefettizio, alla ripartizione del contingente stabilito per ciascun Comune tra i singoli produttori ed alla notifica agli interessati della quantità di prodotto, che ciascuno di essi conferirà ai granai del popolo.

Entro 15 giorni da tale notifica, gli interessati hanno facoltà di ricorrere al Comitato provinciale per l'ammasso, ove l'accertamento che li riguarda sia viziato da errore materiale o da errata intestazione della ditta.

## Art. 5.

Il Ministro per l'agricoltura e per le foreste provvederà, con proprio decreto, a stabilire le caratteristiche del grano da ammassare, nonchè a fissare le modalità e i termini di consegna e di pagamento dello stesso.

## Art. 6.

Per l'ammasso granario per contingente disposto con la presente legge sono richiamate in vigore le disposizioni contenute negli articoli 11, 12, 13, 14 e 15 del regio decreto-legge 10 maggio 1943, n. 397.

## Art. 7.

Chiunque contravvenga alle disposizioni della presente legge ed alle norme che saranno emanate per la sua esecuzione, è punito, salvo che il fatto costituisca reato più grave, con l'ammenda pari nel minimo a due volte e nel massimo a cinque volte il valore del quantitativo di grano al quale la contravvenzione si riferisce.

## Art. 8.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.